



COMUNE DI SALERNO

ORDINANZA N.22

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI

IL SINDACO

Considerata la necessità di disciplinare la macellazione dei suini le cui carni sono destinate al consumo privato;

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20/12/1928, n.3298, in particolare l'articolo 13 che permette ai privati cittadini di macellare a domicilio gli animali, previa autorizzazione dell' autorità comunale, per il consumo delle carni nell'ambito del proprio nucleo familiare;

Visto il Regolamento CE 882 - 852 - 854/2004;

Visto il Regolamento CE 2075/2005;

Vista la Deliberazione n.2234 del 07/06/2002 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto la disciplina delle macellazioni private;

Considerato di dover prevenire illecite commercializzazioni di carni provenienti da macellazioni non autorizzate che costituiscono concorrenza sleale a danno degli operatori economici del settore, comportano danni all'Erario e rischi per il consumatore;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti a tutela della salute del consumatore;

Vista la Legge Regionale della Campania 8 marzo 1985, n.13;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Su conforme parere del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario E;

ORDINA

E' consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale, fuori dal centro urbano;

Possono essere macellati per tale uso non più di tre suini per nucleo familiare.

Al fine di consentire ai Veterinari dipendenti dall'ASL SA/2 Distretto Sanitario E - Salerno di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente o tramite gli uffici comunali, domanda scritta presso l' Unità Operativa Veterinaria Distretto E, per ottenere l' autorizzazione a macellare i suini di loro proprietà almeno 24 ore prima della macellazione.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità e l'esatto domicilio del richiedente;

Nessun pezzo di carne o viscere dovrà essere utilizzato o comunque asportato prima della visita sanitaria.

Il compenso della visita è fissato in base al Tariffario Regionale - deliberazione n.998 del 28/7/2005 della Giunta Regionale della Campania - in € 19,60 (euro diciannove/sessanta) per ogni suino macellato, da versare su apposito

bollettino di C/C postale 16700841 a favore dell'ASL SA/2 Dipartimento di Prevenzione U.O.V. – Distretto E.

Il rilascio dell' autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell' Unità Operativa Veterinaria che fisserà il giorno e l' ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

DISPONE

La divulgazione della presente mediante affissione di manifesti, pubblicazione all' Albo Pretorio dell' Ente per giorni dieci e sul sito web del Comune.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti a sanzioni come per legge.

MANDA

Copia al Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario E di Salerno affinché, per quanto di competenza, provveda per la corretta osservanza.

Salerno, 6.11.2008

IL SINDACO
dr. Vincenzo De Luca